

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio fitosanitario regionale n. 11514 del 6/11/2001 - Istituzione di una "Zona fitosanitaria tutelata" nel territorio della provincia di Ferrara - art. 2, L.R. 21 agosto 2001, n. 31

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Viste:

- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio 1982, n. 34;
- il R.R. 6 settembre 1999, n. 26 "Istituzione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/1/1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario per specie interessanti il settore vivaistico";
- la L.R. 21 agosto 2001, n. 31 "Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria";
- la deliberazione n. 62 dell'Amministrazione provinciale di Ferrara con la quale è stata approvata la bozza di "Accordo di programma per l'adozione di misure di tutela speciale nelle zone agricole del Mezzano-Pega" fra i Comuni di Argenta, Comacchio, Ostellato e Portomaggiore e la Provincia di Ferrara;

Considerato che:

- ai sensi del comma 1, dell'art. 2 della L.R. 21 agosto 2001, n. 31, la struttura fitosanitaria regionale può istituire "zone fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica regionale;
- negli ultimi anni sul territorio regionale sono stati accertati numerosi focolai di "Colpo di fuoco batterico delle pomacee causato dal batterio *Erwinia amylovora*" che hanno provocato rilevanti danni economici ed ambientali a molte specie di interesse agrario, ornamentale e forestale;
- i Comuni di Argenta, Comacchio, Ostellato e Portomaggiore hanno adottato le misure previste dalla bozza dell'accordo di programma sopracitato;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare la produzione vivaistica regionale nei confronti del citato organismo nocivo, istituire una "zona fitosanitaria tutelata" in provincia di Ferrara;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1490 del 31 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto della regolarità tecnica e della legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della predetta deliberazione n. 2541/1995;

D E T E R M I N A

1. di istituire una "zona fitosanitaria tutelata" nel territorio della provincia di Ferrara, come evidenziato nell'allegata mappa, parte integrante della presente determinazione, interessante i Comuni di Argenta, Comacchio, Ostellato e Portomaggiore così delimitata:
 - la zona del Comune di Argenta a Nord-Ovest del Canale Circondariale Gramigne-Fosse;
 - la zona del Comune di Comacchio ad Ovest del Canale Circondariale Gramigne-Fosse; a Nord del Canale Circondariale Fosse-Foce; ad Ovest dell'argine della Valle Fattibello ed a Sud del Canale navigabile Migliarino-Ostellato-Porto Garibaldi;
 - la zona del Comune di Ostellato a Sud del confine comunale e del Canale Circondariale Bando-Valle Lepri;
 - la zona del Comune di Portomaggiore a Nord-Est del canale Circondariale Gramigne-Fosse.
2. di vietare, all'interno della suddetta "zona fitosanitaria tutelata", senza la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale, la messa a dimora delle piante appartenenti ai generi: *Amelanchier* (Pero corvino), *Cotoneaster* (Cotognastro), *Chaenomeles* (Cotogno del Giappone), *Eriobotrya* (Nespolo del Giappone), *Mespilus* (Nespolo), *Pyracantha* (Agazzino), *Cydonia* (Cotogno), *Crataegus* (Biancospino e Azzeruolo), *Malus* (Melo), *Pyrus* (Pero), *Sorbus* (Sorbo), *Stranvaesia* (Fotinia);
3. di consentire, in deroga a quanto previsto al punto 2), la messa a dimora, all'interno della suddetta "zona fitosanitaria tutelata", di piante ad esclusivo uso vivaistico, appartenenti ai generi *Cydonia* (Cotogno), *Malus* (Melo), *Pyrus* (Pero), a condizione che siano accompagnate da passaporto tipo "ZP" e che siano "certificate" ai sensi del R.R. n. 26/1999. E' inoltre consentita la messa a dimora di piante accompagnate da passaporto tipo "ZP" appartenenti al genere *Malus* (Melo) non "certificate", a condizione che si tratti di varietà non inserite nel processo di certificazione regionale; in questo caso dovrà essere preventivamente consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale copia di tutta la documentazione che, in base alla normativa vigente, accompagna le piante.

Chiunque non ottemperi al suddetto divieto, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 31/2001, ha l'obbligo di provvedere all'estirpazione delle piante entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere.

L'inadempienza alla prescrizione di estirpazione è punita con le sanzioni amministrative previste dai commi 3 e 4 dell'art. 5, della L.R. n. 31/2001, che prevedono:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 (EURO 258,23) a Lire 3.000.000 (EURO 1.549,37), fermo restando il rimborso delle spese relative all'estirpazione, a chi non ottempera all'obbligo di estirpare;
- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 (EURO 516,46) a Lire 6.000.000 (EURO 3.098,74) qualora la violazione sia commessa da ditte autorizzate ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 o da ditte che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.

L'inadempienza alla prescrizione di cui al punto 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 (EURO 516,46) a Lire 6.000.000 (EURO 3.098,74), prevista dal comma 8 dell'art. 11 della L.R. n. 3/1998, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 della L.R. 31/2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO REGIONALE
(Dr. Ivan Ponti)

